

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI (Cooperativa di Garanzia collettiva fidi)**ASCOMFIDI SOC. COOP. A R.L. – COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI PER IL CREDITO AL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI**Sede legale: **Via della Posta n. 9 – 25122 – Brescia (BS)**Telefono: **030295481**Sito internet: **www.ascomfidibrescia.it**E-mail: **info@ascomfidi.brescia.it**Iscrizione registro Imprese di **Brescia: 250849**C.F. e P. IVA: **01249600170**Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 155, comma 4, del D. Lgs. n. 385/93: **27404****SEZIONE II - INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato)

Sig. _____ Qualifica _____

Società _____

Con ufficio e indirizzo in _____

Telefono fisso _____ Telefono cellulare _____

Fax _____ indirizzo e-mail _____

ISCRITTO all'ALBO _____ al n° _____

SEZIONE III – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di Ascomfidi Soc.Coop. (di seguito Confidi) consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese socie (di seguito imprese) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito Intermediari).

In particolare il Confidi rilascia garanzia fideiussoria in favore dell'intermediario, di norma in misura pari al 50% (ma non oltre l'80%) del finanziamento erogato all'impresa.

A tal fine il Confidi pone in essere accordi di Convenzione con Intermediari finalizzati al reperimento delle migliori opportunità e condizioni di finanziamento per le Imprese.

La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario. In altri termini, il finanziamento richiesto dall'Impresa configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Se tale obbligazione, pertanto, non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Nel caso in cui l'Impresa - ossia il debitore principale - risulti inadempiente, l'Intermediario e/o il Confidi procederà all'escussione del debito. In dipendenza della garanzia rilasciata e ricorrendo le condizioni di Convenzione stipulate con gli Intermediari, il Confidi pagherà le somme che l'intermediario richiede in caso di inadempimento dell'obbligato principale.

Per effetto di detto pagamento, il Confidi può surrogarsi nei diritti e nelle garanzie vantati dall'Intermediario nei confronti del debitore principale e/o di eventuali coobbligati.

SEZIONE IV – PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONTROGARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Le prestazioni di garanzia per le Imprese sono regolate dalle seguenti condizioni economiche:

Spese di istruttoria:

- € 100,00 per finanziamenti inferiori ad € 20.000,00

- € 200,00 per finanziamenti tra € 20.000,00 e € 99.999,99

- € 300,00 per finanziamenti di € 100.000,00 o superiori.

PER CHIROGRAFARI: 0,40 % del finanziamento in ragione d'anno: costo prestazione fideiussoria

5% del finanziamento : deposito cauzionale;

51,64 €: quote sociali;

PER LINEE A BREVE: 0,55 % dell'importo in ragione d'anno: costo prestazione fideiussoria;

2% del finanziamento : deposito cauzionale;

51,64 €: quote sociali.

Le spese indicate vengono trattenute al perfezionamento / erogazione del finanziamento assistito da garanzia Ascomfidi.

La QUOTA SOCIALE è nominativa, indivisibile e non frazionabile; essa è interamente rimborsabile all'estinzione del finanziamento assistito dalla garanzia del Confidi, secondo le modalità stabilite dagli artt. n. 2532 e n. 2535 del Codice Civile oltre che dagli articoli 13 e 16 dello Statuto Sociale.

Il deposito cauzionale è interamente rimborsato all'estinzione del finanziamento/linea breve assistito dalla garanzia del Confidi a fronte di richiesta scritta

dell'impresa.

Le SPESE D'ISTRUTTORIA E IL CORRISPETTIVO FIDEIUSSORIO DI GARANZIA sono escluse da IVA ai sensi dell'art. n. 4 del D.P.R. 633/72.

Nel caso di allungamento e/o sospensione dell'operazione, verrà applicata una commissione di garanzia aggiuntiva atta a remunerare il rischio legato all'estensione della garanzia pari allo **0,15% annuo dell'ammontare residuo dell'operazione**.

All'atto del perfezionamento della prestazione di garanzia saranno comunicati, con apposita lettera, gli importi trattenuti a titolo di commissioni, spese, deposito cauzionale e quota sociale relativi all'operazione.

SEZIONE V – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA CONCESSA AL SOCIO

La **ammissione a Socio** della Cooperativa Fidi è deliberata, in via esclusiva, dal Consiglio di Amministrazione.

La **concessione di garanzia** è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previsto dall'art. n. 9, 10 dello Statuto.

Recesso: il Socio ha diritto di recedere dal rapporto di garanzia, senza penalità e senza spese di chiusura. Il diritto di recesso può essere esercitato secondo il combinato disposto dei seguenti articoli di Legge e di Statuto:

Codice Civile - Art. 2532 – Recesso del socio.

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Codice Civile - Art. 2535 – Liquidazione della quota del socio uscente.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Statuto – Articolo 13 - RECESSO

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge, nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della società, e solo se non hanno in corso operazioni assistite dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale né può essere esercitato, ai sensi dell'art.2530 Cod.Civ., prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.

Statuto – Articolo 16 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa.

Il soprapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile.

Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

Il consiglio di amministrazione potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di due anni, il rimborso delle quote, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al venti per cento della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

Le quote relative ai soci receduti od esclusi non rimosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla cooperativa.

Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 Cod.Civ.

SEZIONE VI – PROCEDURE DI RECLAMO

Procedure di Reclamo: il Socio può presentare reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, a mezzo di:

lettera raccomandata A/R indirizzata a: **Confcommercio Brescia- Via Bertolotti, 1 – 25121 Brescia;**

e-mail: **info@confcommerciobrescia.it**

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF)⁽¹⁾. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi⁽²⁾.

Il Confidi mette a disposizione dei Soci ed aspiranti soci - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.ascomfidibrescia.it - le guide relative all'accesso all'ABF.

SEZIONE VII - LEGENDA

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita MPMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Debitore Principale: l'Impresa. E' il soggetto economico che svolge una attività di impresa – secondo la normativa comunitaria - del quale il Confidi garantisce l'adempimento, verso l'Intermediario, del rimborso del finanziamento ottenuto ed assistito dalla garanzia del Confidi.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Coobbligati: Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

FIRMA PER RICEVUTA

¹⁾ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.

²⁾ Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.